

PATTO PARASOCIALE

Il presente disciplinare (di seguito “**Accordo**”) è stipulato in Aosta, il _____

Tra

COMUNE DI CHAMOIS, C.F. 81002610079, con sede in Chamois (AO), nella persona di Remo DUCLY (CF DCLRME74H20A326N);

E

FINAOSTA S.p.A. – Società con Socio Unico con sede in Aosta, Via Festaz, 22, Capitale sociale Euro 112.000.000,00 i.v., Codice Fiscale, P.I., numero di iscrizione al Registro Imprese di Aosta 00415280072, R.E.A. n. 37327, iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari n. 806 e nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia n. 33050, Direzione e Coordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente dott. Giuseppe CILEA, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data **10 agosto 2012** (di seguito “**Finaosta**” e, congiuntamente con COMUNE DI CHAMOIS, le “**Parti**”);

Premesso che

A. Alla data del presente Accordo, il capitale sociale di CHAMOIS IMPIANTI S.p.A. (di seguito “**Società**”), pari ad Euro 2.103.776,00 , risulta detenuto come segue:

FINAOSTA S.p.A.	1.030.848,00 euro	pari al 49,00%;
COMUNE DI CHAMOIS	1.020.128,00 euro	pari al 48,49%;
ALTRI SOCI	52.800,00 euro	pari al 2,51%.

B. Con DGR n. 1572 del 27 luglio 2012 Finaosta ha ricevuto mandato per la sottoscrizione di capitale sociale della Società finalizzato all’acquisizione del controllo societario e per il conseguente avvio delle procedure necessarie al perfezionamento della fusione con Cervino S.p.A. (di seguito “**Incorporante**”). Per il raggiungimento di tale obiettivo Finaosta è autorizzata a porre in essere tutte le necessarie azioni di indirizzo diretto delle attività da compiersi da parte delle società interessate alla fusione.

C. Solo a seguito della firma del presente Accordo si potrà avviare la procedura di fusione secondo il programma predisposto da Finaosta

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

1. SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE

La Finaosta si impegna, a seguito della firma tra le Parti del presente Accordo, a sottoscrivere capitale della Società per complessivi euro 85.872,00; al compimento di tale operazione la quota di partecipazione della Finaosta raggiungerà il 51%.

Qualora la Regione Autonoma Valle d'Aosta reputi necessario effettuare un'ulteriore ricapitalizzazione della società per coprire il maggior deficit finanziario emerso successivamente, rispetto a quanto preventivato all'atto della stesura della DGR 1572/2012 che ha formalmente dato avvio al processo di fusione, le Parti si impegnano a valutare le procedure da seguire prima di avviare il processo di fusione.

2. PROCEDURA DI FUSIONE

Le Parti si impegnano, con il presente Accordo, a condividere un percorso proposto dalla Finaosta destinato al perfezionamento delle procedure di fusione con particolare riferimento all'approvazione, in sede di Assemblea straordinaria dei soci, della delibera di fusione.

3. GESTIONE AZIENDALE NEL PERIODO PRECEDENTE ALLA FUSIONE

Le Parti si impegnano, per quanto di loro competenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a far sì che gli amministratori della Società, senza la preventiva concertazione con l'Incorporante, non compiano operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione con particolare riferimento all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, alle variazioni dell'organigramma aziendale, delle mansioni, dei livelli retributivi e di inquadramento, all'affidamento di incarichi e consulenze, all'accensione di finanziamenti e alle operazioni di acquisto di beni e servizi per importi superiori a euro 5.000,00. Restano escluse le operazioni relative agli investimenti già deliberati e avviati alla data del 19 settembre 2012.

In linea generale i responsabili della Società, a far data dal 19 settembre 2012, dovranno costantemente coordinarsi e confrontarsi con i responsabili dell'Incorporante in merito a tutte le scelte attinenti la gestione aziendale.

4. EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla data di cancellazione della Società ad eccezione di quanto previsto nel precedente punto 3.

5. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Accordo dovrà essere effettuata per mezzo raccomandata A.R. o tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

Comune di Chamois - protocollo@pec.comune.chamois.ao.it

ovvero al diverso recapito che dovesse essere comunicato dalle Parti in conformità alle disposizioni del presente articolo.

6. LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia di qualsiasi grado o natura, inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la validità del presente Accordo, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Aosta.

COMUNE DI CHAMOIS

FINAOSTA S.p.A.
